



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

(D.P.R. n.619/GAB del 20.11.2020)

N. 07 del 07.12.2020

Oggetto : *Approvazione nuovo Regolamento per l'assistenza economica e conseguente revoca del vigente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.34 del 16.10.2003.*

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di dicembre alle ore 10,30 nella Casa Comunale, è intervenuto il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, Dott.ssa Salvina Cirnigliaro, nominata con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.619/GAB del 20 novembre 2020.

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella.

E' presente il Sindaco, Dr. Carmelo Giancarlo Scravaglieri.

Vista l'unita proposta nr. 04 del 04-12-2020

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990, recepita dalla legge regionale 48/1991,

DELIBERA

☒ Approvare l'allegata proposta di deliberazione,

☐ Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione del presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario comunale verbalizzante.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NELL'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(D.P.R. n.619/GAB del 20.11.2020)

Nr. 04 del Registro

data 04-12-2020

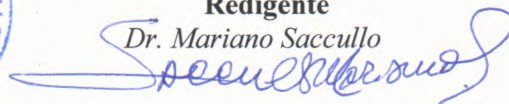
Proponente: Sindaco

Dr. Carmelo Giancarlo Scravaglieri



Redigente

Dr. Mariano Saccullo



Oggetto: approvazione nuovo regolamento per l'Assistenza economica e conseguente revoca del vigente regolamento approvato con deliberazione consiliare n.34 del 16.10.2003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che con deliberazione consiliare n. 34 del 16.10.2003 è stato approvato il regolamento disciplinante l'erogazione di interventi socio-assistenziali;

Ritenuto di dovere revocare il suddetto regolamento in quanto obsoleto sul piano normativo, poiché fa riferimento a norme ormai abrogate, quali per esempio la legge regionale n.10/91 abrogata e sostituita dalla legge regionale n.7/2019, ed in quanto non consente di erogare interventi socio-assistenziali armonizzati con le più recenti norme adottate, anche a livello nazionale, relative, per esempio, al Reddito di Cittadinanza e/o di emergenza;

Rilevato, altresì, che la revoca del citato regolamento si rende necessaria in quanto privo di disposizioni che possano rendere celere l'attuazione di interventi assistenziali di grande urgenza soprattutto in situazioni emergenziali derivanti da eventi calamitosi o pandemici, come quello in atto;

Ritenuto opportuno sostituire detto regolamento con quello allegato alla presente proposta, in quanto contiene disposizioni e prescrizioni procedurali aggiornate alla normativa vigente in materia, ma soprattutto perché consente di attenzionare nuove tipologie di richiedenti, quali per esempio i titolari di attività economiche e/o produttive che versino in condizioni di forte disagio economico derivante da eventi calamitosi o pandemici, come quello in atto legato al Coronavirus,

**PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di Revocare il vigente regolamento per l'Assistenza economica, approvato con deliberazione consiliare n.34/2003;
2. di approvare, contestualmente, l'allegato nuovo regolamento per l'Assistenza economica;



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio comunale di Enna

V SETTORE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

*Approvato con deliberazione del Commissario
n. 07 del 07-12-2020*

INDICE SOMMARIO

TITOLO I DISCIPLINA TRATTAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....	pag. 3
ART. 2 - Servizio di assistenza economica.....	pag. 3
ART. 3 - Forme di assistenza economica.....	pag. 3
ART. 4 - Soggetti assistibili.....	pag. 4
ART. 5 - Esplicitazioni dello stato di disagio/bisogno economico con riferimento alle diverse forme di assistenza fabbisogno assistenziale.....	pag. 4
ART. 6 - Criteri di determinazione del Minimo Vitale.....	pag. 4

Capo II DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

ART. 7 - Modalità per la presentazione delle istanze.....	pag. 5
ART. 8 - Competenza, controlli e accertamento istruttorio.....	pag. 6
ART. 9 - Non cumulabilità degli interventi.....	pag. 6
ART. 10 - Disciplina rimborso contributi indebitamente concessi.....	pag. 6
ART. 11- Attuazione interventi di assistenza in base alle disponibilità finanziarie.....	pag. 6

Capo III DISCIPLINA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

ART. 12 - Assistenza economica straordinaria urgente	pag. 6
ART. 13 - Assistenza economica straordinaria e di emergenza.....	pag. 7
ART. 14 - Disciplina dei casi di assistenza straordinaria.....	pag. 7

Capo IV DISCIPLINA ASSISTENZA ECONOMICA PERIODICA E CONTINUATIVA

ART. 15 - Assistenza economica continuativa.....	pag.11
ART. 16 - L'assegno economico per servizi a favore della collettività.....	pag.11
ART. 17 - Contributi in favore di gestanti nabili e ragazze madri.....	pag.12
ART. 18 - Servizio di assistenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali.....	pag.13
ART. 19 - Contributo sulle spese funerarie per gli indigenti.....	pag.13
ART. 20 - Forme alternative al sostegno economico.....	pag.13
ART. 21 - Casi particolari.....	pag. 14

Capo V NORME DI RINVIO E DI EFFICACIA

ART. 22 - Rinvio.....	pag.14
ART. 23 - Entrata in vigore del regolamento.....	pag.14

REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

TITOLO I DISCIPLINA TRATTAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, redatto secondo lo schema-tipo previsto dalla L.R. n. 22/1986 ed approvato con DPRS del 28 maggio 1987, disciplina in esecuzione del disposto dell'art. 15 della L.R. n. 7/2019 (1), gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

Art. 2

Servizio di assistenza economica

Il Comune di Catenanuova provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicato in favore di persone e/o nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, come previsto dall'art. 3 della L.R. n.22/86 (2), dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28/05/1987 (3), dell'art. 3 della L.R. n. 1/79 (4) e dell'art. 12 della L.R. n. 33/91 (5).

L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:

- all'individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
- all'effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
- all'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica anche in relazione ai fatti e agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

Art. 3

Forme di assistenza economica

Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:

- a) Assistenza economica urgente;
- b) Assistenza economica straordinaria e di emergenza;
- c) Assistenza economica continuativa;
- d) Assistenza economica per servizio alla collettività;
- e) Contributi in favore di gestanti nubili e di ragazze madri;
- f) Assistenza integrativa in favore di nuclei con minori, anziani inabili a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;

- g) Contributo straordinario sulle spese funerarie per gli indigenti.

Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di Legge, alla normativa contenuta nei successivi articoli.

Art. 4

Soggetti assistibili

Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini italiani o appartenenti a stati dell'Unione Europea residenti nel Comune da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni.

La residenza anagrafica e quella di fatto devono coincidere, in caso di discordanza sarà considerata prevalente la residenza di fatto.

Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale, i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri ed i soggetti che non abbiano maturato il periodo di residenza di cui al precedente comma.

Art. 5

Esplicitazioni dello stato di disagio/bisogno economico con riferimento alle diverse forme di assistenza fabbisogno assistenziale

In relazione al precedente art. 3, lo stato di disagio/bisogno economico viene definito secondo quanto sotto riportato:

- si considerano in condizioni di disagio /bisogno economico i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del "MINIMO VITALE" (come disposto dalla L.R. n.22/1986) inteso come livello reddituale per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale, in modo che il fabbisogno aggiuntivo di assistenza individuale è costituito dalla differenza fra il reddito costituente il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato dal presente regolamento, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare.

Art. 6

Criteri di determinazione del Minimo Vitale

In relazione al precedente articolo e per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del "MINIMO VITALE", idonea a far fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, s'intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, annualmente rivalutata.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specificati:

- capo famiglia: 75% della quota base di cui al 1° comma;
- coniuge a carico: 25% della quota base di cui al 1° comma;
- familiari a carico fino a 14 anni di età: 35% della quota base di cui al 1° comma;
- altri familiari a carico: 15% della quota base di cui al 1° comma.

Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente articolo viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:

- a) alimentazione;
- b) abbigliamento;
- c) governo della casa (arredamento essenziale, igienicità degli ambienti, utenze, affitto);
- d) vita di relazione.

Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti, il competente servizio sociale professionale dovrà operare una confacente analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito nonché degli introiti derivanti da interventi assistenziali in corso anche da parte di altri Enti e quelli conseguiti a qualsiasi titolo, compreso il Reddito di Cittadinanza e il Reddito Minimo di Inserimento, anche se non soggetti a dichiarazioni reddituali agli effetti impositivi.

Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza.

Dovranno, inoltre, essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (pensioni d'invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc.) gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (contributo affitto, libri di testo, borse di studio, assegni nucleo familiare e assegni in favore della maternità ecc.).

Il raffronto fra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive di cui sopra consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo.

Capo II

Disposizioni organizzative e procedurali

Art. 7

Modalità per la presentazione delle istanze

La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio di servizio sociale, direttamente dal capofamiglia o, per impossibilità dello stesso, da un altro componente il nucleo familiare maggiorenne e dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e dal codice fiscale.

All'istanza dovrà essere allegata autodichiarazione resa nelle forme di legge, sempre su moduli predisposti dal Servizio Sociale, atti ad evidenziare lo stato di bisogno,

In relazione alle varie forme di intervento previste dal superiore art. 3, ad esclusione delle lettere g) ed h) dell'art.14, l'ufficio richiederà i necessari documenti fra quelli sottoelencati:

- Dichiarazione unica sostitutiva in cui l'utente dichiara la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi redditi;
- Attestazione ISEE;
- Documentazione attestante le entrate economiche a vario titolo meglio specificate all'art. 6, (provvidenze, pensioni sociali e di invalidità, indennità di accompagnamento, ecc.);
- Certificazione medica rilasciata dal medico curante o dal servizio sanitario dell'A.S.L. dove siano attestate le forme di infermità o l'opportunità di intervento sanitario presso strutture esterne, ed eventuale documentazione tesa a quantificare l'onere a diretto carico dell'utente, in dipendenza della necessità di affrontare gravi situazioni sanitarie;
- Certificato d'invalidità rilasciato dalla competente Commissione;
- Certificato di detenzione per i figli o il coniuge di detenuti;
- Nel caso di nuclei familiari disgregati il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in caso di separazione consensuale, o copia di separazione legale;
- Ogni altro documento diretto a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio del richiedente o del suo nucleo familiare.

Nell'istanza l'utente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non fruire di analogo intervento da parte di altri Organismi pubblici o privati e che non ha in corso richieste analoghe.

Resta salva la facoltà dell'ufficio servizi sociali di eseguire gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e di denunciare all'Autorità Giudiziaria i casi di falso.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle somme disponibili in bilancio.

Art. 8

Competenza, controlli e accertamento istruttorio

L'accertamento e la verifica dei bisogni assistenziali che danno diritto all'accesso delle varie tipologie di assistenza economica previste nel presente regolamento, verranno effettuati attraverso la visita domiciliare e/o colloquio da parte dell'Assistente sociale che nella relazione avrà cura di evidenziare le condizioni socio-economiche del nucleo familiare e formulare proposte ai fini dell'ammissione alle prestazioni. A tal fine, se si rende necessario, possono essere disposti accertamenti anche di altri uffici competenti (Polizia Municipale, Centro per l'impiego).

Compete all'unità amministrativa la verifica formale della documentazione inoltrata a corredo dell'istanza, nonché la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'effettiva erogazione della prestazione assistenziale.

Il procedimento amministrativo ed il conseguente provvedimento, inerenti alle pratiche discendenti dal presente regolamento, sono disciplinate dalla L.R. n. 7/2019 e dalla L. n. 241/1990.

Art. 9

Non cumulabilità degli interventi

Di norma l'erogazione di uno degli interventi di cui al presente regolamento, nell'arco dell'anno, non è cumulabile con altri interventi di pari natura, ad esclusione di quelli di cui all'art.13, lett. a) e b) ovvero con l'erogazione di servizi o prestazioni erogati a qualsiasi titolo dal Comune, dai Liberi Consorzi Comunali, dalla Regione e dallo Stato, salvo che il servizio sociale, nella predisposizione del progetto individuale, proponga diversamente.

Art. 10

Disciplina rimborso contributi indebitamente concessi

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in soluzioni anche rateizzate, le somme acquisite, fermo restando che tale evenienza, in relazione al disposto dell'art. 496 del codice penale, sarà resa nota alla competente autorità giudiziaria.

Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.

Per l'eventuale restrizione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Art. 11

Attuazione interventi di assistenza in base alle disponibilità finanziarie

Tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie, che il Comune può conseguire attraverso i propri mezzi finanziari e dei finanziamenti statali e regionali acquisibili, in sede di predisposizione del programma annuale, possono essere garantite tutte le tipologie degli interventi assistenziali previste dal presente regolamento, oppure soltanto alcune di esse; gli interventi assistenziali stessi verranno comunque contenuti entro i limiti finanziari fissati in sede di programmazione e corrispondenti alle risorse desumibili dal bilancio di previsione.

Capo III

Disciplina assistenza economica straordinaria

Art. 12

Assistenza economica straordinaria urgente – art. 3 lett. a)

Per far fronte ad esigenze particolarmente urgenti, si può disporre, l'erogazione di un contributo straordinario in relazione al motivo di bisogno e alla composizione del nucleo familiare, come nel modo seguente:

- €. 100,00 per soggetti e/o nucleo familiare formato da 2 componenti;

- €. 160,00 per nucleo familiare formato da 3 componenti;
- €. 200,00 per nucleo familiare formato da 4 componenti;
- €. 258,00 per nucleo familiare superiore a 4 componenti oppure qualora il soggetto e/o nucleo familiare deve affrontare un viaggio per raggiungere la propria residenza.

Il Servizio Sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre la concessione di “Buoni Spesa” per l’acquisto di generi di prima necessità.

Il presente intervento assistenziale, volto al superamento di situazioni impreviste ed eccezionali incidenti in maniera determinante sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare, potrà essere erogato per un massimo di 2 volte nell’arco dell’anno e non è cumulabile con altre forme di assistenza ad eccezione delle forme di assistenza economica straordinaria disciplinate alle lett. a) e b) – art. 13.

Art.13

Assistenza economica straordinaria e di emergenza – art. 3 lett. b)

L’assistenza economica straordinaria e di emergenza, prevista dal precedente art. 3 lett. b) rappresenta un intervento economico “una tantum” rivolto a soggetti e/o nuclei familiari in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o nucleo, opportunamente documentate e verificate dall’Ufficio Servizi Sociali, con il supporto della competente unità operativa.

Tali situazioni devono concernere:

- a) condizioni patologiche particolarmente gravi che comportano indagini diagnostiche ed interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, con necessità di soggiornare in località distanti, a condizione che le strutture sanitarie locali non siano in grado di erogare relativa assistenza;
- b) acquisto farmaci non coperti dal SSN;
- c) improvvisa perdita dell’alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall’autorità competente;
- d) venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l’unico sostentamento reddituale della famiglia;
- e) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
- f) forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza;
- g) interventi straordinari di assistenza socio-assistenziale in favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico per eventi calamitosi e/o pandemici;
- h) interventi straordinari di assistenza socio-assistenziale in favore di titolari di attività economiche in situazione di disagio economico per eventi calamitosi e/o pandemici;

I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

Art. 14

Disciplina dei casi di assistenza straordinaria e di emergenza

a) Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche - art. 13 lett. a).

I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre regolare istanza allegando oltre alla documentazione indicata al precedente art. 7, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto rimborsi, specificandone, in caso positivo, l’entità complessiva.

Nella fattispecie si prescinde dalle condizioni di disoccupazione e si considera come reddito base quello dell’intero nucleo familiare corrispondente al triplo del minimo vitale, calcolato sulla base del minimo pensionistico INPS annualmente rivalutato, applicando i parametri dell’art. 6.

Il contributo straordinario viene determinato sulla base delle spese sostenute e documentate in originale ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di €.1.500,00.

b) Contributo per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN - art. 13 lett. b).

Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un rimborso nella misura del 70% del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN sempreché si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri previsti in fascia A e fascia B, previa presentazione di pezze giustificative comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti.

c) Contributo straordinario per ospitalità/contributo straordinario per perdita alloggio - art. 13 lett. c).

I cittadini che intendono accedere a tale beneficio dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 7, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.

Il servizio sociale comunale sulla base della valutazione complessiva della situazione familiare, potrà proporre:

- Il contributo straordinario/ospitalità e/o economico straordinario.

Il predetto contributo soggiace alla seguente disciplina:

- l'ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza, comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal servizio sociale per il tempo necessario a ricercare una soluzione alloggiativa. Essa non può protrarsi per un periodo superiore a quindici giorni e può fare seguito un contributo economico per perdita alloggio.

Tale contributo viene determinato su proposta del servizio sociale, entro il limite massimo di €. 774,69 ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti, tutte documentate con ricevute/fatture in originale. Per accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo familiare del, del nucleo di convivenza di tipo familiare, non deve superare una volta e mezzo il minimo vitale.

d) Contributo straordinario per decesso, fatto delittuoso, abbandono e detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale - art. 13 lett. d).

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art. 7, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato tenendo conto, a tal fine, del carico familiare e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi il triplo del minimo vitale, come nel modo seguente:

- €. 774,00 per soggetti e/o nucleo familiare di 2 componenti;
- €. 900,00 per nucleo familiare di 3 componenti;
- €. 1.000,00 per nucleo familiare di 4 componenti;
- €. 1.291,00 per nucleo familiare superiore a 4 componenti.

e) Contributo straordinario a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria - art. 13 lett. e).

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 7, idonea documentazione di data non anteriore ad anni uno, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

Il contributo è comunque alternativo ad ogni forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata al punto a) e b)

dell'art.13, viene determinato nella misura di €. 774,00 e a condizione che il reddito complessivo familiare non superi una volta e mezzo il minimo vitale.

f) Contributo per forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza - art. 13 lett. f).

Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un contributo per le spese sostenute per le forniture per la casa (spesa allacciamento luce, pagamento utenza elettrica, gas e idrica, TARI, affitto) nella misura massima annua di €. 500,00.

Il presente intervento assistenziale non è cumulabile con altre forme di assistenza ad eccezione delle forme di assistenza economica straordinaria disciplinate alle lett a) e b) – art. 13.

Dovrà essere presentata istanza allegando, oltre la documentazione indicata al precedente art. 7, la documentazione in originale delle ricevute (fatture, bollette, ecc)

Per far fronte con tempestività al pagamento delle utenze l'erogazione del beneficio viene attuato tramite l'Ufficio Economato, presso cui è istituito, con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali, un apposito fondo, eventualmente rimpinguabile durante l'anno, con il quale verrà liquidata la somma autorizzata a favore del cittadino per il pagamento dell'utenza presso ricevitorie locali, previa determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali. Ad esaurimento di detto fondo, l'economo trasmetterà apposito rendiconto.

Il contributo relativo all'affitto verrà corrisposto direttamente al locatore previa presentazione del contratto d'affitto registrato. Tale contributo potrà essere corrisposto quando, per motivi non imputabili al richiedente, questi non può accedere al contributo regionale.

g) Interventi straordinari di assistenza socio-assistenziale in favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico per eventi calamitosi – art. 13 lett. g).

Il presente intervento assistenziale, volto al superamento di situazioni imprevedute ed eccezionali, quali pandemie, alluvioni, terremoti e/o altre calamità, incidenti in maniera determinante sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare, prevede l'erogazione di buoni spesa/voucher per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, utenze domestiche di luce, gas e acqua, canoni di locazione di prima abitazione).

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare avranno un valore unitario massimo di:

- 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
- 400,00 € per un nucleo composto da due persone;
- 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
- 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
- 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell'emergenza e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, con le seguenti modalità e condizioni:

- l'istanza potrà essere validamente presentata dall'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:
 - a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;
 - b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Rem, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);
 - c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l'importo massimo previsto dal presente articolo e l'importo percepito a valere sui precedenti benefici;

- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza in corso, superano i parametri economici prima indicati;
- le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a) e b).

Al verificarsi dei suddetti eventi emergenziali la Giunta Municipale, con proprio atto deliberativo, quantifica, a valere delle risorse del bilancio e/o di quelle derivanti da stanziamenti regionali e/o statali, la somma da destinare al finanziamento degli interventi di cui sopra. Per far fronte con tempestività al pagamento delle utenze l'erogazione del beneficio viene attuato tramite l'Ufficio Economato, presso cui è istituito, con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali, un apposito fondo, eventualmente rimpinguabile durante l'anno, con il quale verrà liquidata la somma autorizzata a favore del cittadino per il pagamento dell'utenza presso ricevitorie locali, previa determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali. Ad esaurimento di detto fondo, l'economista trasmetterà apposito rendiconto.

Il contributo relativo all'affitto verrà corrisposto direttamente al locatore previa presentazione del contratto d'affitto registrato. Tale contributo potrà essere corrisposto quando, per motivi non imputabili al richiedente, questi non può accedere al contributo regionale.

h) interventi straordinari di assistenza socio-assistenziale in favore di titolari di attività economiche in situazione di disagio economico per eventi calamitosi e/o pandemici – art.13, lett. h).

A favore dei titolari di attività economiche, presenti nel territorio comunale, che hanno subito danni economici a causa dell'inattività o a causa delle prescrizioni derivante dagli eventi calamitosi e/o pandemici, il Comune di Catenanuova riconosce un contributo una tantum in relazione alle seguenti spese:

- canoni di locazione ed utenze relative all'immobile sede dell'attività economica;
- spese per dispositivi di sicurezza ed interventi di sanificazione in caso di pandemie;
- spese di vitto ed alloggio in strutture convenzionate col Comune, per la durata strettamente necessaria per affrontare l'emergenza abitativa.

L'ammontare del contributo di cui sopra verrà determinato in proporzione alle risorse disponibili ed alle tipologie di spesa.

Al verificarsi dei suddetti eventi emergenziali la Giunta Municipale, con proprio atto deliberativo, quantifica, a valere delle risorse del bilancio e/o di quelle derivanti da stanziamenti regionali e/o statali, la somma da destinare al finanziamento degli interventi di cui sopra.

Il procedimento amministrativo, avviato a richiesta dell'interessato su modulistica approntata dall'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive, ed il conseguente provvedimento di assegnazione e liquidazione del sostegno economico attribuito ai sensi della presente lettera h) sono di competenza del suddetto Ufficio al quale attiene la cognizione della situazione autorizzatoria dei titolari di attività economiche e produttive operanti nel territorio comunale.

Il contributo relativo all'affitto verrà corrisposto direttamente al locatore previa presentazione del contratto d'affitto registrato. Tale contributo potrà essere corrisposto per morosità non colpevole del titolare dell'attività economica e/o produttiva.

Capo IV
Disciplina assistenza periodica continuativa

Art. 15

Assistenza economica continuativa – art. 3 lett. c)

L'Amministrazione Comunale al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale può concedere l'assistenza economica continuativa, nell'ambito del fabbisogno del "minimo vitale".

L'assistenza economica continuativa può essere erogata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole e ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:

- residenza secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
- mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota del minimo vitale.

L'intervento assistenziale consiste nell'erogazione al soggetto/nucleo familiare interessato, per il tempo strettamente necessario al reperimento da parte dell'assistito, di adeguate risorse economiche, di un contributo mensile di importo pari alla quota occorrente per il raggiungimento della soglia economica del "minimo vitale" come determinata al precedente art. 6, fatte salve le condizioni previste dal successivo articolo.

L'assistenza economica continuativa è concessa per mesi dodici, con revisione semestrale, e può essere sospesa in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo familiare interessato abbia rifiutato un lavoro.

I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata all'art. 7 del presente regolamento e da dichiarazione attestante la particolare condizione di disagio economico.

L'assistenza può essere erogata:

- a) ai cittadini con incapacità lavorative di tutti i componenti il nucleo familiare, adeguatamente comprovata da documentazione sanitaria dall'ASP;
- b) ai nuclei familiari ex ENAOLI sino al compimento del 18° anno di età e comunque non oltre il 25° anno se lo studente orfano è in regola con il corso di studi universitari;
- c) ai soggetti mutilati ed invalidi del lavoro, ex ANMIL, in stato di bisogno accertato.

Art. 16

L'assegno economico per servizi a favore della collettività – art. 3 lett. d)

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili, previa predisposizione di apposito progetto obiettivo, che potrà essere predisposto in collaborazione dei servizi DSM-SerT dell'Azienda sanitaria locale e di altri servizi territoriali e comunali.

L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza.

I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata da autocertificazione dei requisiti previsti agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

- custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
- interventi in materia di protezione civile;
- prestazioni di servizi alle persone assistite dal Comune;
- servizio di vigilanza, salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- quant'altro l'Amministrazione ritenga necessario.

Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato ma esclusivamente rapporto

di locazione d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfettario mensile di €. 350,00 per un'attività della durata minima di 60 ore mensili. In ogni caso, gli stessi soggetti, non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo consecutivo superiore a 3 (tre) mesi lavorativi.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di due turni nell'arco dell'anno, sempre non superiore a tre mesi ciascuno; l'eventuale riutilizzazione del soggetto assistito dovrà essere opportunamente motivata dal servizio sociale comunale.

Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via prioritaria, i soggetti ex detenuti, tossicodipendenti sottoposti a recupero e soggetti che hanno problemi con la giustizia.

In qualsiasi momento, il Servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti interessati, di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.

Art. 17

Contributi in favore di gestanti nubili e ragazze madri – art. 3 lett. e)

Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità, nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino l'Amministrazione comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti: stato civile nubile e condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 18 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico:

- a) residenza nel Comune da almeno un anno;
- b) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale;
- c) stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato.

Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data di richiesta e fino:

- Alla data del parto per le gestanti nubili;
- Al compimento del 18° anno di età del figlio, per le ragazze madri.

L'ufficio, trimestralmente, provvederà a verificare il perdurare dei requisiti previsti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.

L'assistenza economica cessa, comunque nei seguenti casi:

- a) Quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi in stato di convivenza;
- b) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
- c) per emigrazione della richiedente; quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;
- d) al raggiungimento del 18° anno di età del minore;
- e) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
- f) a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici.

L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile del contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la

presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, fermo restante la verifica periodica dei requisiti.

Art. 18

Servizio di assistenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali – art. 3 lett. f)

Allo scopo di favorire la permanenza ed eventualmente il rientro di minori, disabili, anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia un ruolo centrale, l'Amministrazione comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa a favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.

Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'Amministrazione comunale, contestualmente all'approvazione del programma degli interventi socio-assistenziali. L'intervento contributivo, a seguito di motivata proposta del servizio sociale comunale, può essere concesso anche sotto forma di assegno.

Qualora all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione o già deistituzionalizzati, il contributo giornaliero non potrà comunque superare il doppio della misura indicata al precedente comma.

Possono richiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza corredata dall'autocertificazione indicata all'art. 7 del presente regolamento i cittadini/nuclei familiari il cui reddito complessivo non sia superiore una volta e mezzo del minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori disabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio/lungo (non inferiore a otto mesi).

L'istanza, nel caso in cui conseguente a deistituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.

Il servizio sociale verificherà l'andamento del progetto ed ha facoltà di sospendere il beneficio, qualora non vengono rispettati dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso.

Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o deistituzionalizzati è alternativa ad ogni altra forma di assistenza economica.

Art. 19

Contributo sulle spese funerarie per gli indigenti art. 3 lett. g)

Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale sostiene la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale. Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avviene presso la propria abitazione ubicata nel territorio comunale.

Art. 20

Forme alternative al sostegno economico

Su proposta del servizio sociale e qualora sia ritenuta la soluzione migliore per garantire al nucleo familiare il necessario, in luogo del pagamento di somme di denaro direttamente al richiedente, il sostegno economico può realizzarsi con la concessione di buoni per l'acquisto di generi di prima necessità presso negozi con i quali il Comune stipulerà degli accordi di scopo.

La fornitura avverrà tramite buoni da staccarsi da un registro a doppia copia firmati dal responsabile del settore, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento. Ciascun buono deve indicare gli estremi del suddetto provvedimento, le generalità del beneficiario, la ditta incaricata della fornitura, i generi da acquistare e l'importo. La ditta allegherà il buono alla fattura che trasmetterà al Comune a fine mese cui si riferisce il periodo di assistenza.

Art. 21

Casi particolari

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal servizio sociale comunale, la prestazione economica può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Sarà cura dell'assistente sociale acquisire apposita rendicontazione delle spese effettuate a favore del soggetto o del nucleo familiare richiedente.

Capo III

Norme di rinvio ed efficacia

Art. 22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni dettate in materia dalla Regione Siciliana ed alle eventuali successive modificazioni e variazioni.

Art.23

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del competente Organo di controllo e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio. Esso sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.

Il presente regolamento annulla ogni precedente regolamento relativo agli interventi assistenziali precedentemente descritti.

Note:

(1) L'art. 15 della legge 21 maggio 2019, n. 7 così recita "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

(2) La L.R. 09/05/1986 n. 22, dettante norme per il riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, all'art. 3 recita:

"Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento sono le seguenti:

- a) segretariato sociale;
- b) servizio sociale professionale;
- c) assistenza economica;
- d) assistenza domiciliare;
- e) centri diurni di assistenza e di incontro per i minori, inabili ed anziani;
- f) comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- g) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- h) soggiorni vacanze;
- i) assistenza abitativa;
- l) affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
- m) interventi a favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- n) intervento di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli previsti nelle lettere precedenti;
- o) assegni personali in casi di preaffidamento od in conseguenza di dimissioni di minori, di anziani e di inabili già ricoverati;
- p) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- q) assistenza post-penitenziaria;
- r) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- s) altre forme di assistenza.

(3) Il D.P.R.S. 28 maggio 1987 pubblicato nella G.U.R.S. del 18/07/1987 approva lo schema di regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali ed in particolare sull'assistenza economica.

(4) L'art. 3 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, richiamato dall'art. 16 della legge regionale 9 giugno 1986 n. 22, così recita:

"In materia di assistenza e beneficenza pubblica sono trasferite ai comuni le competenze relative a:

- a) ricovero di minori, degli anziani indigenti e degli inabili al lavoro presso gli istituti di assistenza, di beneficenza e di istruzione;
- b) assistenza in natura, da effettuare anche con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi dell'assistenza farmaceutica e sanitaria di cui all'art. 2 del d.p.r. del 30 agosto 1975, n. 636;
- c) interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive modificazioni;
- d) assistenza estiva ed invernale ai minori;
- e) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- f) assistenza penitenziaria;
- g) interventi a favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza civile e amministrativa;
- h) interventi assistenziali in favore dei non vedenti".

(5) L'art. 12 della L.R. n. 33/1991 aggiunge alle competenze dei Comuni previste dall'art. 16 della L.R. n.22/1986 gli interventi assistenziali in favore dei minori illegittimi di cui al R.D. n.798/1997, convertito nella legge n. 2838 1928 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 23 dicembre 1995, n. 698.

Proposta di Deliberazione del Commissario n. 04 del 04-12-2020

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

Li, 04.12.2020



IL RESP. DEL SETTORE

[Handwritten signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Li, ...

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa *Salvina Cirnigliano*



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Filippo Ensabella)

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni 15 (quindici) in data 07-12-2020

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2 della legge regionale 44/91.
- ☐ diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 della legge regionale 44/91.

Catenanuova _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Filippo Ensabella)